



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 170	di data 21/05/24

Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI DATA 14.05.2021, N. 768. CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE, OMOGENEA E UNIFORME SUL TERRITORIO PROVINCIALE, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 9 BIS E 9 TER DEL CAPO II BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 2003, N. 8 (LEGGE PROVINCIALE SULL'HANDICAP 2003) E SS.MM.. ASPETTI DI DETTAGLIO PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE. MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 15/269 DI DATA 09.08.2021.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vista la legge provinciale 10.09.2003 n. 8 che all'art. 1 comma 1 lettera c), prevede che la Provincia promuove, in favore delle persone in situazione di handicap e di chi le assiste un'offerta di servizi coordinati e integrati per la prevenzione e la cura delle minorazioni, anche attraverso interventi personalizzati volti a migliorare le opportunità di vita indipendente della persona in situazione di handicap;

richiamato in particolare l'articolo 9 bis della summenzionata legge, secondo il quale per favorire la realizzazione delle finalità sopra indicate, la Provincia promuove interventi specifici rivolti alle persone con disabilità, finalizzati a consentire la progettazione e la realizzazione di processi, anche precoci, di progressivo distacco dalla famiglia di origine e ad evitare, ritardare o prevenire l'istituzionalizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e tali interventi sono realizzati nel rispetto della volontà della persona con disabilità e di chi ne tutela gli interessi;

considerato che l'art. 9 ter, comma 3 della legge provinciale 10.09.2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap) nel disciplinare gli interventi di Abitare sociale delle persone con disabilità prevede che gli enti locali competenti possano:

- a) realizzare direttamente o mediante affidamento tali progetti;
- b) concedere contributi ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, ai soggetti previsti dall'articolo 3 comma 3, lettera d) della medesima legge provinciale per la realizzazione dei progetti di abitare sociale;
- c) sostenere, mediante la prestazione di servizi consulenziali, la concessione di contributi o l'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche sotto forma di buoni di servizio, la realizzazione o il mantenimento di progetti sperimentali di abitare sociale;

pagina 1/5

rilevato che, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 9 bis, i criteri, i requisiti e le modalità di accesso, da parte delle persone con disabilità, agli interventi di abitare sociale, devono essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 25, comma 1 bis, e tengono in considerazione anche il grado di autosufficienza della persona con disabilità. Gli accessi sono in ogni caso subordinati a una valutazione multidimensionale in grado di misurare anche l'efficacia degli interventi in chiave di miglioramento dei sostegni e dei domini della qualità di vita. La valutazione multidimensionale è effettuata dagli enti locali competenti nell'ambito della presa in carico unitaria, coinvolgendo, ove necessario, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e analizza prioritariamente le diverse dimensioni della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, e, in particolare, almeno le seguenti aree:

- a) qualità di vita;
- b) esercizio dei diritti fondamentali e opportunità di inclusione sociale;
- c) livello di autodeterminazione;

atteso che con deliberazione della Giunta provinciale di data 14.05.2021, n. 768 è stata approvata una prima versione dei criteri e delle modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del capo II bis della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003) e ss.mm., con efficacia dal 1 luglio 2021;

dato atto che con propria determinazione di data 09.08.2021, n. 269 sono stati definiti gli aspetti di dettaglio per la gestione delle domande in parola;

rilevato con deliberazione della Giunta provinciale di data 12.04.2024, n. 483 i predetti criteri sono stati sostituiti da un nuovo testo che, in sintesi, apporta le seguenti novità:

- è stata eliminata l'attribuzione del punteggio per la definizione di idoneità all'attivazione del progetto di abitare sociale,
- gli Enti locali hanno facoltà di individuare la modalità di finanziamento delle istanze scegliendo tra due diverse opzioni: in ordine cronologico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, oppure tenendo conto dei criteri di priorità adottati nella definizione del procedimento amministrativo,
- vengono definite una nuova scheda progettuale ed una nuova scheda budget di progetto,
- la condizione economica è uno degli elementi di valutazione e non determina più l'avvio del procedimento amministrativo,
- è stato elevato il limite ICEF per l'accesso ai benefici, portandolo da 0,40 a 0,90 e modificato il limite minimo di contributo da 750,00 euro mensili a 250,00 euro mensili;

atteso che i nuovi criteri sono efficaci per i procedimenti avviati dal mese successivo all'approvazione della deliberazione provinciale, ovverosia dal 1° maggio 2024;

rilevato che i predetti criteri si occupano di:

- definire finalità, caratteristiche e contenuti dei progetti di abitare sociale,
- individuare destinatari, requisiti e condizioni,
- delineare le modalità di accesso al progetto di abitare sociale,
- specificare i soggetti che possono essere coinvolti nei progetti di abitare sociale e le relative competenze,
- articolare il processo per la valutazione, definizione e verifica dei progetti di abitare sociale,
- indicare le modalità di determinazione dell'ammontare delle risorse economiche,
- definire le incompatibilità con altri interventi,
- fissare le modalità di monitoraggio e relazione sull'attuazione dei progetti di abitare sociale;

atteso che con Determinazione del Dirigente dell'UMSE Disabilità e integrazione socio-sanitaria della Provincia Autonoma di Trento di data 17.04.2024, n. 3819 sono state approvate la "Scheda di progetto individualizzato per l'abitare sociale" e la "Scheda budget mensile per l'abitare sociale";

considerato che a fronte delle statuizioni provinciali è prevista la possibilità per l'Amministrazione comunale di definire alcuni aspetti applicativi e di dettaglio per gestire le domande che perverranno a questo Comune;

ritenuto di sostituire quanto disciplinato con propria precedente determinazione di

data 09.08.2021, n. 269 con quanto indicato di seguito, in ossequio alla nuova normativa provinciale;

valutato di consentire la presentazione delle domande da parte degli utenti (che devono essere comunque in carico al servizio sociale territoriale) nell'arco dell'intero anno, provvedendo al finanziamento delle stesse tenendo conto dei seguenti criteri di priorità contenuti nell'articolo 7 dei Criteri provinciali:

1. motivazione delle persone con disabilità (punteggio: 0, 5 oppure 10),
2. rischio di istituzionalizzazione (punteggio: 0, 5, 10 oppure 15),
3. possibili interventi di deistituzionalizzazione (punteggio: 0 oppure 5),
4. capacità/condizioni minime sufficienti al vivere autonomo (punteggio: 0, 5, 10 oppure 15);

ritenuto che la valutazione multidimensionale, la definizione del progetto di abitare sociale e la verifica periodica riguardanti la persona con disabilità che gli articoli 7 ed 8 dei Criteri in parola demandano genericamente al "servizio sociale competente" vadano effettuate da un gruppo di lavoro costituito dal seguente personale comunale:

- capoufficio dell'Ufficio Inclusione sociale, adulti e disabilità,
- coordinatore dell'Area adulti e disabili,
- assistente sociale che ha in carico il richiedente,
- impiegato amministrativo dell'Ufficio Servizi alla persona;

preso atto che il suddetto gruppo di lavoro potrà essere integrato – per le attività sopra elencate – dai soggetti indicati nella normativa medesima (persona con disabilità, soggetto che ne tutela o cura gli interessi, soggetti formali ed informali a diverso titolo coinvolti nella progettualità, ...);

valutata l'opportunità che il gruppo di lavoro di cui sopra si riunisca mensilmente per verificare l'idoneità delle domande pervenute con riferimento ai criteri di priorità di cui all'articolo 7 dei Criteri provinciali ed a quelli sopra definiti, sulla base della "Scheda di progetto individualizzato per l'abitare sociale" e della "Scheda budget mensile per l'abitare sociale" approvate con Determinazione del Dirigente dell'UMSE Disabilità e integrazione socio-sanitaria della Provincia Autonoma di Trento di data 17.04.2024, n. 3819;

atteso che a fronte del raggiungimento del punteggio minimo di 10 (dieci) il predetto gruppo di lavoro può procedere alla concessione di un sostegno economico sulla base dell'indicatore ICEF secondo quanto definito dall'articolo 9 dei Criteri provinciali e solo nel caso in cui vi sia la disponibilità di risorse nell'apposito capitolo di bilancio dedicato all'intervento in parola;

ritenuto di specificare che nell'ipotesi (prevista dall'articolo 9 dei Criteri provinciali) di erogazione di un sostegno economico in via straordinaria e motivata a fronte di un valore ICEF superiore a 0,90 l'importo non può superare il massimo concedibile a chi ha un ICEF di 0,90, ovvero sia Euro 375,00;

considerato di fissare in 120 giorni dalla data di presentazione della domanda il termine per la conclusione del procedimento con la determinazione dell'idoneità del richiedente e l'eventuale definizione del progetto di abitare sociale (con sospensione del procedimento allorché occorra provvedere alla convocazione dell'UVM disabilità);

valutato che la modalità di intervento di default dell'Amministrazione comunale sia il sostegno economico riconosciuto ai beneficiari che sarà di norma erogato su base mensile;

considerato di stabilire che, a fronte della predetta erogazione, il beneficiario sia tenuto a rendicontare trimestralmente (o nell'eventuale termine minore legato alla durata del progetto) le spese sostenute come analiticamente indicate nel progetto di abitare sociale;

ritenuto di specificare che, nell'ambito delle spese ammesse di cui all'articolo 10 dei Criteri in parola, gli esborsi pertinenti possano essere compensati tra le varie mensilità all'interno del periodo di validità temporale del progetto medesimo, ma non con i periodi di proroga successivi;

rilevato altresì che, a fronte di una non corretta rendicontazione, l'interessato è tenuto alla restituzione in parte o per intero di quanto in precedenza liquidatogli;

atteso che, a fronte di specifica proposta del gruppo di lavoro di cui sopra, il

sottoscritto Dirigente, con propria determinazione, potrà:

- aumentare, nel limite massimo del 50%, l'importo delle risorse economiche riconosciute su base ICEF per coprire spese straordinarie significative altrimenti non sostenibili,
- ridurre l'importo delle risorse economiche riconosciute e fino ad un massimo del 50% in caso di convivenza di più persone, progetti di abitare sociale che prevedono percorsi di de-istituzionalizzazione oppure inserimento in strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie per periodi di sollievo;

atteso che i nuovi Criteri provinciali sono efficaci per i procedimenti avviati dal mese successivo all'approvazione della predetta deliberazione provinciale, ovverosia dal 1° maggio 2024, e conseguentemente anche i criteri definiti nella presente determinazione devono avere la stessa decorrenza;

considerato che in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414 immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze

visto il decreto sindacale n. 127/2023/05 di data 29/12/2023 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e Coesione Sociale;

d e t e r m i n a

1. di definire secondo quanto in premessa gli aspetti di dettaglio per la gestione delle domande che perverranno a questo Comune sulla base dei “Criteri e modalità per l'attuazione,

omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del capo II bis della Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità) e ss.mm.” di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data 12.04.2024, n. 483;

2. di sostituire conseguentemente quanto disciplinato con propria precedente determinazione di data 09.08.2021, n. 269 con quanto indicato, in ossequio alla nuova normativa provinciale;
3. di dare atto che i nuovi Criteri provinciali sono efficaci per i procedimenti avviati dal mese successivo all’approvazione della deliberazione provinciale, ovverosia dal 1° maggio 2024, e conseguentemente anche i criteri definiti nella presente determinazione hanno la stessa decorrenza.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 21/05/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 170	di data 21/05/24

Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI DATA 14.05.2021, N. 768. CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE, OMOGENEA E UNIFORME SUL TERRITORIO PROVINCIALE, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 9 BIS E 9 TER DEL CAPO II BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 2003, N. 8 (LEGGE PROVINCIALE SULL'HANDICAP 2003) E SS.MM.. ASPETTI DI DETTAGLIO PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE. MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 15/269 DI DATA 09.08.2021.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 23 maggio 2024